

La **Regione Toscana** individua 6 Ambiti Territoriali Ottimali, prevedendo quale forma di cooperazione per l'organizzazione del servizio idrico integrato il consorzio obbligatorio ex art. 25 della legge 142/90 costituito tra gli Enti Locali appartenenti allo stesso A.T.O. e denominato «Autorità di Ambito», dotata di personalità giuridica ed autonomia organizzativa. L'art. 4 comma 1 della L.R. 81/95, riprendendo il testo della legge 36/94 («Le Province e i Comuni organizzano il servizio idrico integrato»), non specifica la posizione delle Amministrazioni Provinciali nell'Ambito del consorzio, considerato che le stesse devono esprimere un parere sullo schema di statuto predisposto dal Comune che nell'Ambito ha il maggior numero di residenti. Questo consente ai vari statuti di disciplinare autonomamente la posizione delle Province, circa il diritto di voto e la rappresentanza all'interno delle assemblee.<sup>7</sup> L'Ente capofila, con poteri di impulso e di attivazione delle procedure di costituzione dell'Autorità di Ambito, è identificato nel Comune con maggiore numero di abitanti ricadente in ciascun Ambito Territoriale, il quale deve predisporre lo statuto del consorzio seguendo lo schema-base allegato al testo della legge. Il testo dello statuto deve essere approvato dai Consigli comunali entro i termini fissati dal Comune capofila. Non vi è alcuna previsione in ordine a forme di consultazione precedenti l'avvio del procedimento di approvazione dello statuto consortile.

La **Regione Lazio** prevede una duplice forma di cooperazione che gli Enti ricadenti nel medesimo Ambito possono utilizzare: a) la

convenzione (denominata «convenzione di cooperazione») ex art. 24 della legge 142/90; b) il consorzio ex art. 25 della legge 142/90. Il territorio regionale è stato suddiviso in 5 Ambiti Territoriali Ottimali. La procedura di definizione e costituzione delle forme di cooperazione si sviluppa in due distinte fasi:

- a) consultazione tra gli Enti facenti parte dello stesso A.T.O. attraverso la «Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti delle Province». In tale sede deve essere assunta la decisione sulla scelta circa le due forme di cooperazione previste dalla legge;
- b) approvazione nei rispettivi Consigli regionali e Provinciali della Convenzione di cooperazione o della convenzione e dello statuto, nel caso in cui dell'opzione a favore del Consorzio.

In nessuno dei due casi, gli istituti di cooperazione previsti assumono la denominazione di autorità o Ente d'Ambito, per accentuare così la leggerezza degli strumenti e per evitare ogni possibile tentazione di entificazione.

Le funzioni di impulso e coordinamento delle procedure di cui sopra sono attribuite al Presidente della Provincia nel cui territorio ricade il numero di Comuni appartenenti allo stesso A.T.O.

La **Regione Basilicata** prevede un solo A.T.O. per l'intero territorio regionale e individua quale forma di cooperazione la convenzione, mediante la quale i Comuni e le Province costituiscono un «organismo comune» denominato «Autorità di Ambito», dotato di personalità giuridica ed autonomia organizzativa. Tale organismo esercita le

funzioni previste dalla legge 36/94, come specificate dall'art. 4 della L.R. n. 63/96, «in nome e per conto» di tutti i Comuni della Regione e per le due Province di Potenza e Matera. A quest'ultima è attribuito il potere di iniziativa e di coordinamento delle procedure per la costituzione dell'Autorità di Ambito.<sup>8</sup>

Nel caso della **Regione Abruzzo** si ha la previsione di una unica forma di cooperazione, il consorzio obbligatorio di funzioni, denominato «Ente di Ambito». Gli Ambiti Territoriali Ottimali individuati sono 6. Le funzioni di coordinamento finalizzate alla costituzione dell'Ente sono attribuite al Sindaco del Comune dell'A.T.O. con maggior numero di abitanti residente. Per procedere alla predisposizione della convenzione<sup>9</sup> e dello statuto del consorzio, il Sindaco del Comune capofila deve tenere conto delle risultanze che scaturiscono dalle «conferenze preliminari» all'uopo convocate tra gli Enti appartenenti allo stesso Ambito. Alle Province non viene riconosciuto alcun ruolo o funzione. Una particolarità della legge della Regione Abruzzo (in parte rintracciabile in altre leggi regionali) è contenuta nelle disposizioni dell'art. 8, comma 4, secondo le quali «all'Ente di Ambito sono assegnati in uso o comodato gratuito le opere, gli impianti e le canalizzazioni relativi ai servizi di cui all'art. 4, comma 1 lett. F) della legge 36/94, di proprietà degli Enti Locali o Enti pubblici o affidati in dotazione o in esercizio ad aziende speciali ed ai consorzi». La lettura della norma così formulata sembrerebbe escludere dall'Ambito di applicazione delle disposizioni le opere o gli impianti di proprietà, in dotazione o

gestiti da società per azioni;<sup>10</sup> ma l'aspetto che desta maggiori perplessità riguarda le funzioni che l'autorità (o Ente) d'Ambito assume rispetto al processo di organizzazione dei servizi idrici e agli indirizzi contenuti dalla legge 36/94. Innanzitutto, non si comprende per quale motivo debba esserci tale assegnazione all'autorità d'Ambito atteso che non ha compiti gestionali riguardo ai servizi idrici; in secondo luogo, l'art. 12 comma 1 della legge 36/94 prevede che tali beni siano «affidati in concessione al soggetto gestore del servizio idrico integrato» direttamente dai proprietari. Al gestore inoltre è trasferito il complesso delle immobilizzazioni, attività e passività del servizio, ivi compresi i mutui: le compensazioni e le regolazioni che avverranno attraverso la convenzione per la gestione del servizio idrico integrato coinvolge, attraverso l'Autorità d'Ambito, il titolare del servizio, il gestore che non può essere in ogni caso l'Ente d'Ambito.

La legge n. 13/97 della **Regione Piemonte** prevede, per ciascuno dei 6 Ambiti Territoriali Ottimali, una «Autorità di Ambito» costituita nella forma di «Conferenza» cui partecipano:<sup>11</sup>

- a) i Sindaci dei Comuni non appartenenti a Comunità montane;
- b) i Presidenti delle Comunità montane;
- c) i Presidenti delle Province.

La Conferenza svolge una duplice funzione: di «esercizio delle funzioni di organizzazione del servizio idrico» (art. 4, comma 1 L.R. 13/97) ma altresì di strumento di coordinamento precedente alla sottoscrizione della convenzione ex art. 24 della legge 142/90, che gli

Enti partecipanti alla Conferenza devono stipulare.<sup>12</sup> La funzione di coordinamento della Conferenza è attribuita alla Provincia cui appartiene il maggior numero di abitanti residenti nell'Ambito; è esercitata d'intesa con le altre Province interessate consultando gli Enti Locali d'Ambito «anche per aree territoriali omogenee».

La **Regione Campania** prevede anch'essa il consorzio obbligatorio di funzioni quale forma di cooperazione tra gli Enti, che assume la denominazione di «Ente d'Ambito», dotato di personalità giuridica pubblica e autonomia organizzativa. Il potere d'impulso e di coordinamento delle «attività strumentali alla costituzione dell'Ente Ambito» è attribuito alla Provincia «con il maggior numero di abitanti residenti entro la circoscrizione dell'Ambito». Non sono previste, al pari della Regione Toscana, forme preventive di consultazione. All'Ente di Ambito non è stata attribuita tra le altre la funzione relativa alla determinazione della tariffa, essendo questa attribuita dalla legge agli Enti Locali. Questa scelta risulta di difficile comprensione sia rispetto alla *ratio* della riorganizzazione integrata del servizio, all'interno della quale «la tariffa costituisce il corrispettivo del servizio» (art. 13 comma 1 legge 36/94), sia alla ulteriore previsione della norma regionale con cui si prevede che «la tariffa è applicata dai soggetti gestori nel rispetto della convenzione contemplando agevolazioni per consumi domestici essenziali e per la categorie di reddito più basso» (art. 10 comma 2). Innanzitutto ai gestori (sia esso unico siano essi una pluralità) non può essere attribuita una facoltà («contemplando») che

non sia stata determinata in sede di fissazione della tariffa, che deve avvenire in maniera coordinata in un luogo che non può essere che l'Ente d'Ambito. Se tale facoltà è dei Comuni, ai quali è attribuita la titolarità della determinazione della tariffa, questa non può avvenire se non tenendo conto dell'insieme delle politiche tariffarie effettuate da tutti i Comuni afferenti all'A.T.O. le quali devono essere compatibili con il piano finanziario di cui all'art. 11 u.c.. A tutto si aggiunga il fatto che la convenzione per la gestione del servizio idrico integrato è sottoscritta dall'Ente di Ambito. Si ha la sensazione che la costruzione normativa sia incompatibile con la logica della legge 36/94: nel caso di specie il piano finanziario deve tenere conto dei regimi tariffari determinati dai Comuni mentre le tariffe si possono determinare dopo aver predisposto il piano finanziario, il quale costituisce la base per stabilire il costo del servizio idrico integrato come chiaramente previsto dall'art. 13 della legge 36/94.

La **Regione Liguria** ha operato con una strumentazione normativa diversa dalle altre Regioni: con la L.R. n. 43/95 ha proceduto al recepimento dei principi della legge 36/94, fissando l'Ambito di competenza regionale. Con deliberazione di Consiglio regionale n. 43/97 ha individuato gli Ambiti Territoriali Ottimali (corrispondenti ai territori delle 4 Province) nonché le modalità per dare avvio al processo di riorganizzazione del servizio idrico integrato. Sono previste due possibili forme di cooperazione tra gli Enti, la convenzione o il consorzio. Alla Provincia viene attribuita la funzione di impulso e

coordinamento attraverso la promozione di un *accordo di programma*<sup>13</sup> sulla base del quale gli Enti Locali procedono alla scelta fra le due tipiche forme di cooperazione (consorzio e convenzione). In caso di mancato accordo, la forma di cooperazione fra gli Enti è quella della convenzione. La deliberazione regionale fissa i contenuti della convenzione, ma rinvia all'approvazione dello schema base da approvarsi da parte della Giunta Regionale, mentre per quanto riguarda lo statuto del consorzio si opera il solo rinvio allo schema base da approvarsi da parte della Giunta.<sup>14</sup>

La legislazione della **Regione Calabria**, pur avendo dei tratti comuni ad altre leggi regionali, se ne distacca per le soluzioni organizzative prospettate, non sempre condivisibile in rapporto allo schema normativo e ai principi direttivi della legge 36/94. Si tracciano due percorsi paralleli: da un lato la cooperazione tra Enti che può effettuarsi tra le due forme possibili del consorzio obbligatorio di funzioni e la convenzione di cooperazione, entrambe finalizzate alla costituzione dell'«Ente di Ambito». È prevista una forma di consultazione attraverso la «Conferenza dei Sindaci», promossa dal Presidente della Provincia a cui viene altresì attribuita la funzione di impulso e di coordinamento della procedura di costituzione dell'Ente d'Ambito. Nel caso in cui la scelta degli Enti ricada sulla convenzione, al Presidente della Provincia permane la funzione di coordinamento.<sup>15</sup> Fuori da una logica di sistema risulta la previsione dei commi 9 e 10 dell'art. 10 dello schema di convenzione, che prevedono rispettiva-

mente che il responsabile della Segreteria tecnico-operativa sia nominato dal Presidente della Giunta Regionale su proposta dell'Assessore regionale ai Lavori pubblici, e che il regolamento di funzionamento di tale segreteria venga approvato dalla Provincia. Non si comprende perché queste funzioni debbano stare al di fuori della potestà decisionale dei Comuni che partecipano alla convenzione; mentre nel caso di scelta del consorzio, tali scelte stanno dentro il processo decisionale degli organi dell'Ente d'Ambito. L'altro percorso è definito dall'art. 40 della legge regionale, il quale prevede la costituzione di una società per azioni mista a prevalente capitale pubblico cui viene affidata la gestione delle opere idriche di captazione, accumulo, potabilizzazione ed adduzione trasferite alla Regione per effetto dell'art. 6 della legge 2.5.1987 n. 183.<sup>16</sup> A tale società partecipano gli Enti Locali: in primo luogo non è specificato quali Enti Locali, se i Comuni o anche le Province, oppure se solamente quelli ove sono localizzati gli impianti<sup>17</sup>; inoltre, non è possibile obbligare per legge i Comuni a partecipare ad una società per azioni, sia pur di gestione di un servizio pubblico: un organo assembleare di un Comune può legittimamente negare tale possibilità, anche alla luce di un'assenza di chiarezza in ordine agli oneri economici e finanziari che deriverebbero dalla partecipazione alla società (per quanto questa previsione così netta debba integrarsi con la successiva che individua tra i compiti della società anche quello di «favorire la partecipazione al capitale sociale da parte degli Enti Locali»). Si evidenzia



inoltre la contraddittorietà di una tale disposizione rispetto al percorso che delinea la legge 36/94 che conduce alla tendenziale individuazione di un gestore unico per ogni Ambito Territoriale Ottimale che deve essere effettuata dagli organismi dell'A.T.O. sulla base di un piano economico finanziario. In questo caso invece la Regione, insieme agli Enti Locali, costituisce una società a cui «sarà affidata la gestione di tutte le opere idriche [di captazione, accumulo, potabilizzazione ed adduzione] (..) nonché la realizzazione e gestione delle ulteriori opere idriche di integrazione e le necessarie riconversioni, ivi compresi l'esecuzione ed il completamento di invasi, di adduttori e di ogni altra opera diversa da quelle espressamente indicate nell'articolo 27 della legge n. 36 del 1994»; società che alla luce dell'art. 9 ultimo comma della legge 36/94 non potrà essere salvaguardata in quanto chiaramente costituita successivamente all'entrata in vigore della legge nazionale. Fatto che viene altrettanto chiaramente eluso dal successivo comma 5 dell'art. 40 della legge regionale, secondo cui la Giunta regionale provvederà ad approvare un disciplinare contenente «la individuazione delle opere affidate in gestione e la regolamentazione dei rapporti tra Regione e società<sup>18</sup> e tra società ed Enti d'Ambito», convenzione che si assomma a quella che dovrebbe essere stipulata tra l'Ente di Ambito e il gestore del servizio idrico integrato.<sup>19</sup> Gli Ambiti Territoriali corrispondono alle attuali 5 Province.

La **Regione Sardegna**, al pari della Puglia, del Molise e della Basilicata, ha individuato un solo Ambito Territoriale Ottimale, ma ha

previsto l'istituto del consorzio obbligatorio denominato «Autorità di Ambito» quale forma di cooperazione. La funzione di impulso e coordinamento ai fini della costituzione dell'autorità è attribuita alla Giunta Regionale. Vi è una forma di consultazione consistente nella richiesta di parere alle Province e ai Comuni sullo schema di statuto predisposto dalla Giunta Regionale, dopodiché si procede all'adozione dello statuto, qualora sia stato approvato dagli Enti Locali rappresentanti la maggioranza assoluta della popolazione residente. Con la stessa maggioranza può essere approvato un testo diverso da quello proposto: ai fini del computo della maggioranza, si assumono i dati dell'ultimo censimento, per intero per quanto riguarda i Comuni, per un decimo per quanto riguarda le Province, le quali partecipano alla costituzione del consorzio nonché alla compagine consortile.

La **Regione Umbria**, individuando 3 Ambiti Territoriali Ottimali, prevede il consorzio quale forma di cooperazione tra gli Enti Locali, denominato «Autorità di Ambito» e dotato di personalità giuridica pubblica. Il testo di legge è molto *sintetico* per quanto attiene alle procedure di formazione degli atti finalizzati alla costituzione del consorzio. L'art. 14 comma 3 della legge regionale attribuisce alla Provincia su cui insiste il maggior numero di Comuni dell'Ambito (si prescinde quindi dalla popolazione residente) la funzione di convocare «l'assemblea di insediamento per l'elezione degli organi e la predisposizione dello statuto». La norma oltre che sintetica, risulta confusa, atteso che lo statuto consortile se può essere predisposto una «assem-

blea» cui partecipano tutti gli Enti Locali interessati, deve essere approvato dai rispettivi consigli comunali e Provinciali, dopodiché si procede all'insediamento dell'assemblea consortile che provvede alla elezione degli organi e al loro successivo insediamento.<sup>20</sup>

La **Regione Veneto** individua 8 Ambiti Territoriali Ottimali e prevede due forme di cooperazione, la convenzione e il consorzio, che assume in ogni caso la denominazione di «Autorità di Ambito». Vi è una dettagliata procedura di consultazione per la scelta della forma di cooperazione, attraverso «la conferenza d'Ambito», composta dai Presidenti delle Province e dai sindaci — o dagli assessori delegati — ricompresi nello stesso Ambito, ed è convocata dal Presidente della Provincia col maggior numero di abitanti residenti nei Comuni d'Ambito. La rappresentanza all'interno della conferenza è determinata dalla popolazione residente in ciascun Comune: le Province sono computate solo per la determinazione della maggioranza numerica degli Enti presenti. Nel caso la conferenza entro i termini fissati non approvi lo schema di convenzione, l'intervento sostitutivo considererà obbligatoria la forma di cooperazione che abbia ottenuto nella conferenza la maggioranza in termini di numero di abitanti e di Enti rappresentati.<sup>21</sup> Negli altri casi (si ritiene di mancato raggiungimento della maggioranza come precedentemente fissata) la forma adottata sarà quella del consorzio.<sup>22</sup> Nel caso della convenzione quale forma di cooperazione, a differenza di altre leggi regionali, l'Ente coordinatore viene individuato nella convezione stessa, e non dalla legge.

La **Regione Marche** per ciascuno dei 4 Ambiti Territoriali Ottimali individuati prevede il consorzio obbligatorio quale forma di cooperazione tra Enti; la funzione di impulso e coordinamento è attribuita alla Provincia in cui risiede la maggioranza della popolazione d'Ambito.

La **Regione Lombardia** suddivide il proprio territorio in 12 Ambiti Territoriali Ottimali corrispondenti alle 11 Province e alla Città di Milano.<sup>23</sup> È comunque prevista (art. 3, comma 3), su proposta delle Province e dei Comuni, la possibilità di «formare» *all'interno di un Ambito*, sub-Ambiti «per garantire gestioni più corrispondenti ai bisogni territoriali e al coordinamento dei soggetti gestori esistenti», rispettando però una dimensione di abitanti equivalenti non inferiore a 100.000. In caso di sub-Ambiti in aree montane, la loro delimitazione territoriale deve coincidere a quella delle Comunità montane, potendo derogare nel caso anche al limite di 100.000 abitanti equivalenti.<sup>24</sup> La funzione di impulso è attribuita alla Provincia la quale provvede alla promozione di una conferenza di servizi ex art. 14 della legge 241/90 con tutti i Comuni afferenti ad un A.T.O.: per poter procedere a questo però occorre attendere l'adozione da parte del Consiglio regionale, su proposta della Giunta, del regolamento per disciplinare le modalità di funzionamento della conferenza medesima. I compiti della conferenza sono estremamente ampi, (art. 6) e tra questi (comma 1 lett. d) rientra la definizione delle «forme relative all'esercizio coordinato delle funzioni governo di Provincia e Comuni»:

non vi è una specificazione delle possibili forme, per quanto si presuppone che queste vengano specificate direttamente dalla Regione in quanto, ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett.b), la stessa deve provvedere — con atto di Giunta — ad approvare «gli schemi di convenzione per l'esercizio coordinato delle funzioni di governo dell'A.T.O. e per la scelta della relativa forma organizzativa con specifico riferimento alle modalità con cui esercitare le attività, separando le funzioni gestionali da quelle di coordinamento e di controllo». Ogni elemento relativo alle forme e al peso delle rappresentanze è pertanto rinviato a questi ulteriori provvedimenti e decisioni.

La **Regione Molise**, coerentemente con la limitata dimensione territoriale regionale, individua un solo A.T.O., per quanto la legge prevede la possibilità di procedere ad eventuali modifiche della delimitazione territoriale dell'Ambito Ottimale «per ottimizzare la gestione o per armonizzare la organizzazione territoriale alle sopravvenute scelte della programmazione regionale» (art. 2 comma 2), e può avvenire «dall'alto», cioè su proposta della Giunta regionale, per quanto siano sentite le Province interessate e l'Autorità di bacino, non l'Autorità di Ambito, la quale non è assolutamente coinvolta. L'art. 3 individua due possibili forme di esercizio in forma associata delle funzioni di governo del ciclo integrato delle acque, la convenzione di cooperazione ed il consorzio di funzioni. Sia lo schema di convenzione di cooperazione sia la convenzione con annesso lo statuto-tipo del consorzio sono approvati dalla Giunta Regionale. La funzione di

avvio del processo per la individuazione della forma di cooperazione è attribuita alla Provincia di Campobasso, nel cui territorio ricade il maggior numero di Comuni e di abitanti, la quale deve procedere alla convocazione della conferenza dei sindaci e dei Presidenti delle due Province; in seno alla conferenza la rappresentanza spetta, secondo il disposto dell'art. 3 comma 4, «ai Sindaci ed ai loro rappresentanti ed è determinata in proporzione alla popolazione residente nel territorio di ciascuna Comune». Da quanto ivi previsto se ne desume che le Province non hanno una rappresentanza in sede decisionale, per quanto partecipino alla conferenza: tale interpretazione risulta avvalorata dal successivo comma 5, laddove si determina il quorum necessario per considerare validamente convocata la conferenza, rappresentato dalla «maggioranza assoluta dei Comuni sia in termini numerici di rappresentanza», così come dal comma 6, laddove si prevede il quorum necessario per la determinazione della forma di cooperazione («il voto favorevole della maggioranza assoluta, sia in termini numerici che in termini di rappresentanza dei Comuni presenti nella prima riunione valida della conferenza»).

La **Regione Emilia-Romagna** individua tanti Ambiti Territoriali Ottimali in corrispondenza con il territorio di ciascuna Provincia e con quello dell'Area metropolitana di Bologna<sup>25</sup>; le forme di cooperazione previste sono il consorzio di funzioni e la convenzione ex art. 24 della legge 142/90, vi partecipano la Provincia e i Comuni di ciascun Ambito con il fine di una «rappresentanza unitaria degli interessi degli

Enti Locali associati e per l'esercizio unitario di tutte le funzioni amministrative spettanti ai Comuni» (art. 3 comma 1) relativamente ai servizi pubblici previsti dall'art. 1 della legge medesima; il quale prevede che la struttura istituzionale dell'Autorità di Ambito — ad esclusione del servizio di trasporto pubblico — possa svolgere i compiti ad essa attribuiti dalla legge e dalla normativa nazionale di settore oltre che ai servizi idrici e alla gestione dei rifiuti urbani (il cui richiamo è nell'oggetto stesso della legge) anche ad altri servizi pubblici il cui esercizio sia attribuito alla competenza dei Comuni. Infatti la forma di cooperazione esercita le funzioni ad essa spettanti come «Agenzia di Ambito per i servizi pubblici» avente personalità di diritto pubblico (art. 3 comma 2): l'art. 5 prevede espressamente che ad essa — con gli atti costitutivi — gli Enti Locali possano attribuire «le funzioni amministrative relative a ulteriori servizi pubblici». (comma 1) successivamente alla costituzione dell'Agenzia, è quest'ultima che «determina le condizioni e le modalità per l'assunzione, su richiesta dei Comuni, dei nuovi servizi e l'esercizio delle relative funzioni amministrative».<sup>26</sup>

La funzione di impulso per procedere alla costituzione dell'Agenzia è attribuita alla Provincia, la quale convoca la Conferenza dei Sindaci, la quale procede alla scelta della forma di cooperazione. La decisione in merito, per essere valida, deve raggiungere il quorum costituito dal voto favorevole di tanti Sindaci «che rappresentino almeno due terzi degli abitanti dell'Ambito» (art. 4 comma 1). Nel caso in cui la decisione dei sindaci non sia assunta entro i termini

previsti (entro 90 gg. dall'entrata in vigore della legge) la forma di cooperazione dell'Ambito è il consorzio di funzioni.<sup>27</sup> Le quote di partecipazione degli Enti Locali, *rectius*, dei Comuni «sono determinate per un decimo in ragione del loro numero e per nove decimi sulla base della popolazione residente in ciascun Comune» (art. 3 comma 4); per le Province, il successivo comma 5 dispone che siano gli atti istitutivi dell'Agenzia (della forma di cooperazione) a determinarne la quota che non può essere inferiore a quella del primo criterio adottato per i Comuni (partecipando alla quota di 1/10 in ragione del numero di Enti, assommandosi a quello dei Comuni appartenenti all'Ambito). Sempre agli atti istitutivi è rinviata la determinazione delle decisioni per le quali è richiesta la maggioranza qualificata (la maggioranza assoluta degli Enti partecipanti alla forma di cooperazione), tra cui la legge prevede espertamente l'elezione del Presidente dell'Agenzia (art. 3, comma 6).

### 3. LE SALVAGUARDIE

La **Regione Toscana** ha provveduto con la L.R. n. 26/97 a fissare gli indirizzi per l'esercizio da parte delle Autorità di Ambito della facoltà di salvaguardia, la quale può essere riconosciuta solo successivamente all'effettuazione della ricognizione delle opere, delle gestioni e delle concessioni in essere relative al ciclo integrale delle acque. Le domande di salvaguardia possono essere presentate esclusivamente dagli Enti Locali che alla data di entrata in vigore della legge